

N. 24944 di Repertorio
VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'
"Casta Diva Group S.p.A."
tenutasi in data 29 giugno 2021
REPUBBLICA ITALIANA
30 giugno 2021

L'anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di giugno,
in Milano, via Metastasio n. 5,
io sottoscritto MARIO NOTARI, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio
Notarile di Milano,
procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale di assemblea
straordinaria della società:

"Casta Diva Group S.p.A."

con sede in Milano (MI), via Lomazzo n. 34, capitale sociale euro
9.085.898,50 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese
di Milano al numero di iscrizione e codice fiscale 13085870155,
Repertorio Economico Amministrativo n. 1614352, società di
nazionalità italiana, con azioni negoziate presso il mercato AIM Italia
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.,

tenutasi in data 29 giugno 2021

esclusivamente mediante la partecipazione degli aventi diritto con
mezzi di telecomunicazione.

Io notaio ho assistito ai lavori assembleari mediante mezzi di
telecomunicazione dal mio studio in Milano via Metastasio n. 5.

Il presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta della società
medesima e per essa dal Presidente del Consiglio di
Amministrazione ANDREA GIOVANNI RODOLFO DE MICHELI, nei
tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di
deposito e pubblicazione.

La riunione si è svolta come segue.

* * * * *

Alle ore 12,35 il Presidente del Consiglio di Amministrazione
ANDREA GIOVANNI RODOLFO DE MICHELI, collegato con mezzi
di telecomunicazione, assume la presidenza dell'assemblea ai sensi
dell'art. 15 dello statuto sociale.

Al fine della verifica della costituzione dell'assemblea, comunica:

- che l'avviso di convocazione della presente assemblea, indetta per il
giorno 29 giugno 2021, alle ore 12.30, in prima convocazione, è stato
messo a disposizione sul sito internet della società in data 14 giugno
maggio 2021 e pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi" in pari data;
- che, con riferimento alle modalità di partecipazione all'assemblea, la
società, avvalendosi di quanto stabilito dall'articolo 106, commi 4 e 5,
del Decreto Legge 18/2020, ha designato l'avv. Alessandro Franzini
quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* TUF
(**"Rappresentante Designato"**) per il conferimento delle deleghe e

delle relative istruzioni di voto da parte degli azionisti, e ha reso disponibile, sul proprio sito internet, il modulo per il conferimento della delega;

- che la società ha altresì previsto che coloro che sono legittimati a intervenire in assemblea, ivi incluso il Rappresentante Designato, debbano necessariamente avvalersi di mezzi di telecomunicazione, ai sensi del predetto D.L. 18/2020 e ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione;

- che è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito internet della Società;

- che il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna assemblea; tuttavia, in ragione dei rapporti contrattuali in essere tra la società e il Rappresentante Designato, relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al solo fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi, il Rappresentante Designato ha dichiarato espressamente l'intenzione di non esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;

- che, a cura del personale da lui autorizzato, è stata accertata la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli intervenuti al Rappresentante Designato, ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare;

- che il capitale sociale di euro 9.085.898,50 è diviso in n. 18.644.719 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale;

- che il Rappresentante Designato, collegato in videoconferenza, ha ricevuto n. 7 deleghe da parte di azionisti rappresentanti numero 11.439.575 azioni, pari al 61,356% delle complessive n. 18.644.719 azioni emesse.

Il Presidente dichiara pertanto validamente costituita la presente assemblea per deliberare sulle materie all'ordine del giorno.

Designa me notaio quale notaio dell'assemblea, con l'incarico di assistenza per lo svolgimento dei lavori assembleari e di redazione del verbale in forma pubblica.

Mi invita a questo punto a fornire, per suo conto, le informazioni preliminari e le disposizioni procedurali dei lavori assembleari.

A seguito dell'incarico ricevuto porto a conoscenza:

- che le azioni della società sono attualmente negoziate presso il mercato AIM Italia gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

- che, per il Consiglio di Amministrazione, sono al momento intervenuti, con mezzi di telecomunicazione, oltre al Presidente, Gianluigi Rossi (Vicepresidente), Pietro Raffaele Candela e Vittorio Meloni;

- che, per il Collegio Sindacale, sono al momento intervenuti, con mezzi di telecomunicazione, il Presidente Claudia Costanza e i

Sindaci effettivi;

- che i soggetti che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto e rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 11 dello statuto e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

• Reload S.p.A., n. 10.043.422 azioni, pari ad una partecipazione del 54,06% circa;

• Luca Oddo, n. 2.540.843 azioni, pari ad una partecipazione del 13,63% circa;

- che la società non possiede azioni proprie;

- che l'elenco nominativo degli azionisti intervenuti mediante il Rappresentante Designato alla presente assemblea con specificazione delle azioni possedute e con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione costituirà allegato del verbale assembleare.

A questo punto:

- faccio presente che nel corso della discussione saranno accettati interventi solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su ciascun punto all'ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo;

- comunico al Rappresentante Designato che verrà effettuata la verbalizzazione in sintesi degli eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;

- comunico che le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di azioni per le quali verrà richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare (non votanti);

- avverto che è in corso la registrazione audio dei lavori assembleari, al fine di facilitare la verbalizzazione, fatta precisazione che la registrazione verrà conservata dalla società per il tempo necessario alla verbalizzazione stessa.

Invito il Rappresentante Designato a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione – a norma di legge – del diritto di voto segnalate dai propri deleganti, relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del giorno.

Nessuna dichiarazione viene resa.

Do quindi lettura dell'ORDINE DEL GIORNO.

“parte ordinaria

1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, corredato della relazione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2) Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

parte straordinaria

1) Modifica degli artt. 5 (Capitale e azioni), 8 (Partecipazioni Rilevanti), 9 (Offerta Pubblica di Acquisto e Offerta Pubblica di Scambio), 12 (Competenze dell'Assemblea), 13 (Convocazione dell'assemblea), 14 (Intervento e voto), 16 (Consiglio di

amministrazione) 17 (Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione), 18 (Nomina e sostituzione degli amministratori), 22 (Collegio Sindacale). Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2) Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega (a) ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale a pagamento , anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5 del Codice Civile, e (b) ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile a emettere, anche con esclusione del diritto di opzione, obbligazioni convertibili, eventualmente anche cum warrant, per un importo massimo di complessivi Euro 30.000.000,00 comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo, previa revoca della precedente delega conferita in data 18 luglio 2016. Modifica dell'articolo 5 dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * *

Il Presidente conferma le comunicazioni e le dichiarazioni da me fatte e passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Aprè la trattazione del primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, e mi chiede di fornire le indicazioni preliminari, nonché di dare lettura della proposta di deliberazione.

Aderendo alla richiesta, ricordo che è stato messo a disposizione del pubblico ai sensi di legge il fascicolo contenente il bilancio d'esercizio unitamente alla relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e alle altre relazioni ed agli altri documenti prescritti dalla legge.

In considerazione di quanto sopra esposto, ometto la lettura della relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione. Do quindi lettura della proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

La proposta di deliberazione è la seguente:

"L'Assemblea ordinaria di Casta Diva Group S.p.A.,

- esaminato il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 di Casta Diva Group S.p.A. che evidenzia una perdita di esercizio pari a Euro 1.264.726 e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;

- esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2020;

- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione;

DELIBERA

- di approvare il bilancio di esercizio di Casta Diva Group S.p.A. al 31 dicembre 2020."

Aprò quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono eventuali interventi da parte dei suoi deleganti.

Il Rappresentante Designato dichiara che non vi sono interventi.

Pongo quindi ai voti la proposta di deliberazione e procedo con le operazioni di votazione.

Il Rappresentante Designato dichiara di aver ricevuto istruzioni di voto per tutte le azioni intervenute nell'odierna riunione.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i

seguenti voti:

- favorevoli: n. 10.565.848 voti
- contrari: n. 0 voti
- astenuti n. 873.727 voti

* * *

Il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione è approvata a maggioranza.

* * *

Egli passa quindi alla trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno di parte ordinaria e mi chiede di fornire le indicazioni preliminari, nonché di dare lettura della proposta di deliberazione.

Aderendo alla richiesta, ricordo che l'assemblea è chiamata a deliberare in merito alla proposta di portare a nuovo la perdita di esercizio al 31 dicembre 2020.

Do quindi lettura della proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

La proposta di deliberazione è la seguente:

“L'Assemblea ordinaria di Casta Diva Group S.p.A.,

- esaminato il bilancio di esercizio di Casta Diva Group S.p.A. al 31 dicembre 2020, che chiude con una perdita di esercizio pari a Euro 1.264.726;

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione;

delibera

1. di portare a nuovo la perdita d'esercizio pari a Euro 1.264.726;

2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per dare esecuzione a quanto sopra deliberato”

Aprò quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono eventuali interventi da parte dei suoi deleganti.

Il Rappresentante Designato dichiara che non vi sono interventi.

Pongo quindi ai voti la proposta di deliberazione e procedo con le operazioni di votazione.

Il Rappresentante Designato dichiara di aver ricevuto istruzioni di voto per tutte le azioni intervenute nell'odierna riunione.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 10.565.848 voti
- contrari: n. 0 voti
- astenuti n. 873.727 voti

Il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione è approvata a maggioranza.

* * *

Il Presidente constata che l'assemblea è regolarmente costituita anche in sede straordinaria, passa quindi alla trattazione del primo argomento all'ordine del giorno di parte straordinaria e mi chiede di fornire le indicazioni preliminari, nonché di dare lettura della proposta di deliberazione.

Aderendo alla richiesta, ricordo che l'assemblea è chiamata ad approvare la modifica degli artt. 5, 8, 9 e 12, 13, 14, 16, 17, 18 e 22 dello statuto sociale, al fine di recepire alcune recenti disposizioni introdotte da Borsa Italiana nel Regolamento Emittenti AIM Italia, di recepire alcune novità normative, anche alla luce di nuove prassi applicative emerse nel contesto della pandemia da COVID-19.

Preciso che tali modifiche, ove approvate, saranno efficaci a partire dall'iscrizione nel Registro delle Imprese e che in dipendenza delle stesse non spetta il diritto di recesso dei soci assenti e dissenzienti.

Do quindi lettura della proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

La proposta di deliberazione è la seguente:

“L'Assemblea straordinaria di Casta Diva Group S.p.A.,

- vista e approvata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

• di modificare gli artt. 5 (Capitale e azioni), 8 (Partecipazioni Rilevanti), 9 (Offerta Pubblica di Acquisto e Offerta Pubblica di Scambio), 12 (Competenze dell'Assemblea), 13 (Convocazione dell'assemblea), 14 (Intervento e voto), 16 (Consiglio di amministrazione) 17 (Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione), 18 (Nomina e sostituzione degli amministratori), 22 (Collegio Sindacale), come risulta dal testo allegato alla Relazione illustrativa, ove le parole cancellate sono in carattere barrato e le parole inserite in carattere sottolineato, al fine di adeguare lo statuto sociale a nuove disposizioni normative e del Regolamento Emittenti AIM Italia;

• di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di amministrazione, conferendo ogni più ampio potere al fine di eseguire le predette deliberazioni, di effettuare tutte le dichiarazioni e comunicazioni, anche di pubblicità legale e di informazione al pubblico, previste dal codice civile, dalle leggi e regolamenti tempo per tempo vigenti, nonché di fare quant'altro necessario od opportuno per la completa esecuzione delle medesime”

Aprò quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono eventuali interventi da parte dei suoi deleganti.

Il Rappresentante Designato dichiara che non vi sono interventi.

Pongo quindi ai voti la proposta di deliberazione e procedo con le operazioni di votazione.

Il Rappresentante Designato dichiara di aver ricevuto istruzioni di voto per tutte le azioni intervenute nell'odierna riunione.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 10.565.848 voti
- contrari: n. 0 voti
- astenuti n. 873.727 voti

* * *

Il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione è approvata a

maggioranza.

* * *

Egli passa quindi alla trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno di parte straordinaria e mi chiede di fornire le indicazioni preliminari, nonché di dare lettura della proposta di deliberazione.

Aderendo alla richiesta, ricordo che l'assemblea è chiamata a deliberare in merito all'attribuzione di una delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 c.c. ad aumentare in una o più volte il capitale per il periodo massimo di cinque anni dalla data odierna, sino a massimi euro 30.000.000,00, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie e/o azioni a voto plurimo (subordinatamente all'entrata in vigore delle modificazioni statutarie deliberate in data 19 maggio 2021).

Entro tale controvalore massimo, il Consiglio di Amministrazione potrà altresì emettere obbligazioni convertibili, deliberando i relativi aumenti di capitale a servizio della conversione delle obbligazioni medesime.

Poiché la delega comprende anche la facoltà dell'organo amministrativo di aumentare il capitale escludendo il diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo e secondo periodo, e 5 dell'articolo 2441 del Codice Civile, si ricorda che, all'atto dell'esercizio di tale facoltà, troverà applicazione, in quanto compatibile, anche il comma 6 dell'articolo 2441 del Codice Civile; pertanto:

- l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art. 2441 c.c. potrà avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale;
- l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del secondo periodo del comma 4 dell'art. 2441 del Codice Civile potrà avere luogo nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale e il consiglio di amministrazione pubblici una relazione da cui emergano le ragioni dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzione nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione;
- l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 c.c. potranno avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a investitori qualificati, quali banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento, partners industriali, finanziari e strategici, fornitori, collaboratori, dipendenti e amministratori (anche nell'ambito del c.d. "Work for Equity") o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche o strumentali a quelle della Società o aventi oggetto analogo o affine a

quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima.

A questo punto il Presidente prende la parola e dà lettura della seguente proposta di deliberazione, la quale contiene talune precisazioni rispetto al testo della proposta di deliberazione contenuta nella Relazione illustrativa degli amministratori, fermo e invariato ogni aspetto sostanziale della proposta.

La proposta è la seguente

“L'assemblea straordinaria di Casta Diva Group S.p.A.;

- udita l'esposizione del Presidente;

- vista e approvata la Relazione Illustrativa degli Amministratori;

DELIBERA

(A) *Di introdurre nell'art. 5.3 dello statuto sociale, in luogo della delega in data 18 luglio 2016, in seguito revocata, la seguente clausola di delega ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del Codice Civile: “L'assemblea straordinaria in data 29 giugno 2021 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione le seguenti facoltà, da esercitarsi entro il termine di cinque anni dalla data della deliberazione, e pertanto fino al 29 giugno 2026, e fino a un importo massimo di Euro 30.000.000,00 comprensivo di sovrapprezzo:*

(1) di aumentare, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, in una o più volte, anche in via scindibile, il capitale sociale, a pagamento, mediante emissione di Azioni Ordinarie e di Azioni a Voto Plurimo (nel rispetto dell'art. 5-bis dello statuto sociale, subordinatamente alla sua entrata in vigore), anche a servizio dell'esercizio di warrant, sino a massime n. 60.000.000 Azioni:

(i) da offrire in opzione ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile, stabilendo volta per volta il prezzo di emissione delle azioni da emettersi, il loro godimento, l'eventuale contributo spese o

(ii) con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di collocare le azioni o i warrant presso investitori qualificati, quali banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento, partners industriali, finanziari e strategici, fornitori, collaboratori, dipendenti e amministratori (anche nell'ambito del c.d. “Work for Equity”) o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche o strumentali a quelle della Società o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima;

(iii) con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, del codice civile, primo periodo, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di collocare le azioni mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale;

(iv) con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, del codice civile, secondo periodo, nei limiti e alle condizioni di legge;

il tutto con facoltà altresì di emettere warrant o di abbinare warrant alle azioni, gratuitamente o meno, aventi diritto a sottoscrivere azioni della Società, e, ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, con conferimento al Consiglio di Amministrazione di ogni potere per:

(a) fissare, per ogni singola tranche, il numero delle azioni in cui sarà suddiviso l'aumento, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, stabilendo quanto del prezzo di emissione imputare a capitale e quanto imputare a sovrapprezzo, con facoltà di stabilire un'allocazione inferiore alla preesistente parità contabile) o i criteri per determinarlo e il godimento delle azioni;

(b) in caso di delibere di aumento di capitale che prevedano l'esclusione del diritto di opzione, stabilire il prezzo di emissione delle azioni o i criteri per determinarlo nel rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti dall'art. 2441, comma 6, o, quando applicabile, dall'art. 2441, comma 4, secondo periodo del Codice Civile;

(c) stabilire il termine per l'esercizio dei warrant e la sottoscrizione delle azioni;

(d) in caso di delibere di aumento di capitale a servizio dell'esercizio di warrant, con o senza esclusione del diritto di opzione, siano essi warrant emessi in abbinamento o meno a altri strumenti finanziari della Società, stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica (incluso l'eventuale prezzo di sottoscrizione, il rapporto di assegnazione o di esercizio e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio o i criteri per determinarlo, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo delle azioni a tal fine eventualmente da emettersi) e il relativo regolamento dei warrant eventualmente emessi;

(e) procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione su AIM Italia o su un sistema multilaterale di negoziazione europeo;

(f) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie;

(2) di emettere, ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, obbligazioni convertibili in Azioni Ordinarie e in Azioni a Voto Plurimo (nel rispetto dell'art. 5-bis dello statuto sociale, subordinatamente alla sua entrata in vigore), anche cum warrant, in una o più volte, da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione – in tutto o in parte - del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di collocare gli strumenti finanziari presso investitori qualificati, quali banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento, partners industriali, finanziari e strategici, fornitori, collaboratori, dipendenti e amministratori (anche nell'ambito del c.d. "Work for Equity") o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche o strumentali a quelle della Società o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, con conseguente aumento di capitale, in una o più volte e in via scindibile, a servizio della

conversione mediante emissione di Azioni Ordinarie e di Azioni a Voto Plurimo (nel rispetto dell'art. 5-bis dello statuto sociale, subordinatamente alla sua entrata in vigore) aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione o a servizio degli eventuali warrant abbinati, il tutto conferendo al Consiglio di Amministrazione ogni potere per:

(a) fissare, per ogni singola tranche, il numero delle obbligazioni convertibili, il prezzo unitario di emissione e il godimento delle obbligazioni convertibili emesse, nonché il numero delle azioni al servizio della conversione o dell'esercizio delle stesse;

(b) stabilire le modalità, i termini e le condizioni di conversione o di esercizio (incluso il rapporto di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo delle azioni a tal fine eventualmente da emettersi, con facoltà di stabilire un'allocatione inferiore alla preesistente parità contabile), nonché ogni altra caratteristica e il relativo regolamento di tali obbligazioni convertibili;

(c) stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica (incluso il rapporto di assegnazione o di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio) e il relativo regolamento dei warrant;

(d) in caso di emissione di prestiti obbligazionari con esclusione del diritto di opzione, stabilire il prezzo di emissione delle azioni da emettersi nell'ambito dell'aumento di capitale a servizio della conversione delle obbligazioni nel rispetto delle procedure e dei limiti previsti dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile;

(e) porre in essere ogni attività necessaria od opportuna al fine di addivenire alla eventuale quotazione delle obbligazioni convertibili;

(f) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

Per le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione delle deleghe che precedono ai sensi degli artt. 2443 e/o 2420-ter del Codice Civile il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri: il prezzo di emissione, incluso anche l'eventuale sovrapprezzo, delle nuove Azioni sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto, tra l'altro, delle condizioni dei mercati finanziari al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa del titolo Casta Diva Group S.p.A., nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, e potrà anche essere inferiore alla preesistente parità contabile, fermi restando i limiti e le formalità e i limiti di cui all'art. 2441, commi 4, primo periodo, 5 e 6 del Codice Civile, ove applicabili. Per le deliberazioni relative ad aumenti di capitale ex art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, il prezzo di emissione sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione mediante l'utilizzo di criteri ragionevoli e non arbitrari, tenuto conto della prassi di mercato, delle circostanze esistenti alla data di esercizio della presente delega e delle

caratteristiche della Società, nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili.

Al Consiglio di Amministrazione e per esso il Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, nei limiti di legge - fermo il carattere collegiale dell'esercizio della delega ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile – è attribuito ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle deliberazioni nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché tutte le deliberazioni adottate in data odierna ottengano le approvazioni di legge e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle modificazioni, rettifiche o aggiunte di carattere non sostanziale necessarie per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo statuto sociale aggiornato sia per l'entrata in vigore delle deleghe come sopra prevista, sia per le modifiche statutarie derivanti dall'esercizio e dalla esecuzione delle deleghe stesse”.

(B) *Di revocare la delega ad aumentare il capitale sociale, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile, conferita al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea del 18 luglio 2016 per la parte non eseguita.”*

Aprò quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono eventuali interventi da parte dei suoi deleganti.

Il Rappresentante Designato dichiara che non vi sono interventi.

Pongo quindi ai voti la proposta di deliberazione e procedo con le operazioni di votazione.

Il Rappresentante Designato dichiara di aver ricevuto istruzioni di voto per tutte le azioni intervenute nell'odierna riunione.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 10.565.848 voti
- contrari: n. 0 voti
- astenuti n. 873.727 voti

* * *

Il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione è approvata a maggioranza.

* * *

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 13,00.

* * * * *

A richiesta del Presidente, si allega al presente atto:

“**A**” Elenco degli intervenuti e risultati delle votazioni;

“**B**” Relazioni illustrative sugli argomenti di parte straordinaria (in unica fascicolazione);

“**C**” Statuto sociale aggiornato alle modificazioni sopra deliberate, fatta precisazione che (i) il testo di statuto riporta già l'importo del

capitale e il numero di azioni aggiornati a quanto già in corso di iscrizione nel competente Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2444 c.c.; (ii) il testo di statuto non riporta ancora le modificazioni deliberate in data 19 maggio 2021, tuttora sospensivamente condizionate.

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 13,00 di questo giorno trenta giugno duemilaventuno.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di undici fogli ed occupa ventidue pagine sin qui.

Firmato Mario Notari

Casta Diva Group S.p.A.29/6/2021 - prima convocazione

ELENCO DEGLI AZIONISTI INTERVENUTI

Azionista	Delega ex art. 135-undecies TUF	Delega o sub-delega ex art. 135-novies TUF	N. Azioni
HARBINGER SRL	Alessandro Franzini		200.500
RELOAD SPA	Alessandro Franzini		9.369.696
ANTONIO ORNELLO	Alessandro Franzini		8.000
LUPO SRLS		Alessandro Franzini	50.652
GREENBONE SRLS	Alessandro Franzini		580.000
RELOAD SPA (av. Roberto Pozzi - custode)	Alessandro Franzini		873.727
ANDREA DE MICHELI	Alessandro Franzini		357.000
N. Azionisti deleganti			7
N. Azioni intervenute			11.439.575
% Azioni intervenute			61,356%
Totale azioni emesse			18.644.719

Allegato "A" all'atto
in data 30-6-2021
n. 24944/14993 rep.



Casta Diva Group S.p.A. 29.6.2021 - votazione 1° pt. ordinaria

Azionista	Delega ex art. 135-undecies TUF	Delega o sub-delega ex art. 135-novies TUF	N. Azioni intervenute	Favorevole (n. azioni)	Contrario (n. azioni)	Astenuto (n. azioni)
GREENBONE SRLS	Alessandro Franzini	-	580.000	580.000	-	-
RELOAD SPA	Alessandro Franzini	-	9.369.696	9.369.696	-	-
ANTONIO ORNELLO	Alessandro Franzini	-	8.000	8.000	-	-
LUPO SRLS	-	Alessandro Franzini	50.652	50.652	-	-
HARBINGER SRL	Alessandro Franzini	-	200.500	200.500	-	-
ANDREA DE MICHELI	Alessandro Franzini	-	357.000	357.000	-	-
RELOAD SPA (av. Roberto Pozzi - custode)	Alessandro Franzini	-	873.727	873.727	-	873.727
TOTALE Azioni			11.439.575	10.565.848	-	873.727

TOTALE Azioni Favorevoli	10.565.848
TOTALE Azioni Contrarie	-
TOTALE Azioni Astenute	873.727
TOTALE Azioni Non Votanti	-

Esiti delle votazioni

Favorevoli	
% sulle Azioni intervenute	92,3622%
% sulle Azioni emesse	56,6694%
Contrari	
% sulle Azioni intervenute	0,0000%
% sulle Azioni emesse	0,0000%
Astenuti	
% sulle Azioni intervenute	7,6378%
% sulle Azioni emesse	4,6862%

Casta Diva Group S.p.A. 29.6.2021 - votazione 2° pt. ordinaria

Azionista	Delega ex art. 135-undecies TUF	Delega o sub-delega ex art. 135-novies TUF	N. Azioni intervenute	Favorevole (n. azioni)	Contrario (n. azioni)
GREENBONE SRLS	Alessandro Franzini		580.000	580.000	
RELOAD SPA	Alessandro Franzini		9.369.696	9.369.696	
ANTONIO ORNELLO	Alessandro Franzini		8.000	8.000	
LUPO SRLS		Alessandro Franzini	50.652	50.652	
HARBINGER SRL	Alessandro Franzini		200.500	200.500	
ANDREA DE MICHELI	Alessandro Franzini		357.000	357.000	
RELOAD SPA (avv. Roberto Pozzi - custode)	Alessandro Franzini		873.727	873.727	
TOTALE Azioni			11.439.575	10.565.848	-

TOTALE Azioni Favorevoli	10.565.848
TOTALE Azioni Contrarie	-
TOTALE Azioni Astenute	873.727
TOTALE Azioni Non Votanti	-

Esiti delle votazioni

Favorevoli	
% sulle Azioni intervenute	92,3622%
% sulle Azioni emesse	56,6694%
Contrari	
% sulle Azioni intervenute	0,0000%
% sulle Azioni emesse	0,0000%
Astenuti	
% sulle Azioni intervenute	7,6378%
% sulle Azioni emesse	4,6862%

mf

Casta Diva Group S.p.A. 29.6.2021 - votazione 1° pt. straordinaria

Azionista	Delega ex art. 135-undecies TUF	Delega o sub-delega ex art. 135-novies TUF	N. Azioni intervenute	Favorevole (n. azioni)	Contrario (n. azioni)	Astenuto (n. azioni)
GREENBONE SRLS	Alessandro Franzini		580.000	580.000		
RELOAD SPA	Alessandro Franzini		9.369.696	9.369.696		
ANTONIO ORNELLO	Alessandro Franzini		8.000	8.000		
LUPO SRLS		Alessandro Franzini	50.652	50.652		
HARBINGER SRL	Alessandro Franzini		200.500	200.500		
ANDREA DE MICHELI	Alessandro Franzini		357.000	357.000		
RELOAD SPA (avv. Roberto Pozzi - custode)	Alessandro Franzini		873.727	873.727		873.727
TOTALE Azioni			11.439.575	10.565.848	-	873.727

TOTALE Azioni Favorevoli	10.565.848
TOTALE Azioni Contrarie	-
TOTALE Azioni Astenute	873.727
TOTALE Azioni Non Votanti	-

Esiti delle votazioni

Favorevoli	
% sulle Azioni intervenute	92,3622%
% sulle Azioni emesse	56,6694%
Contrari	
% sulle Azioni intervenute	0,0000%
% sulle Azioni emesse	0,0000%
Astenuti	
% sulle Azioni intervenute	7,6378%
% sulle Azioni emesse	4,6862%




Casta Diva Group S.p.A. 29.6.2021 - votazione 2° pt. straordinaria

Azionista	Delega ex art. 135-undecies TUF	Delega o sub-delega ex art. 135-novies TUF	N. Azioni intervenute	Favorevole (n. azioni)	Contrario (n. azioni)	Astenuto (n. azioni)
GREENBONE SRLS	Alessandro Franzini		580.000	580.000		
RELOAD SPA	Alessandro Franzini		9.369.696	9.369.696		
ANTONIO ORNELLO	Alessandro Franzini		8.000	8.000		
LUPO SRLS		Alessandro Franzini	50.652	50.652		
HARBINGER SRL	Alessandro Franzini		200.500	200.500		
ANDREA DE MICHELI	Alessandro Franzini		357.000	357.000		
RELOAD SPA (avv. Roberto Pozzi - custode)	Alessandro Franzini		873.727	873.727		873.727
TOTALE Azioni			11.439.575	10.565.848	-	873.727

TOTALE Azioni Favorevoli	10.565.848
TOTALE Azioni Contrarie	-
TOTALE Azioni Astenute	873.727
TOTALE Azioni Non Votanti	-

Esiti delle votazioni

Favorevoli	
% sulle Azioni intervenute	92,3622%
% sulle Azioni emesse	56,6694%
Contrari	
% sulle Azioni intervenute	0,0000%
% sulle Azioni emesse	0,0000%
Astenuti	
% sulle Azioni intervenute	7,6378%
% sulle Azioni emesse	4,6662%



muldi

ml

SPAZIO ANNULLATO

Allegato "B" all'atto
in data... 30-6-2024
n. 24944/14993 rep.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA DI CUI AL
PUNTO N. 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI
CASTA DIVA GROUP S.P.A.**



**AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI CASTA DIVA GROUP
S.P.A.**

L'Assemblea degli Azionisti di Casta Diva Group S.p.A. ("Società") è convocata, in sede ordinaria e straordinaria, in prima convocazione per il giorno 29 giugno 2021, alle ore 12.30, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 30 giugno 2021, alle ore 15.00, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

parte ordinaria

- 1) **Esame e approvazione del progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2020, corredato della relazione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2) **Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

parte straordinaria

- 1) **Modifica degli artt. 5 (Capitale e azioni), 8 (Partecipazioni Rilevanti), 9 (Offerta Pubblica di Acquisto e Offerta Pubblica di Scambio), 12 (Competenze dell'Assemblea), 13 (Convocazione dell'assemblea), 14 (Intervento e voto), 16 (Consiglio di amministrazione) 17 (Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione), 18 (Nomina e sostituzione degli amministratori), 22 (Collegio Sindacale). Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2) **Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega (a) ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale a pagamento , anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5 del Codice Civile, e (b) ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile a emettere, anche con esclusione del diritto di opzione, obbligazioni convertibili, eventualmente anche cum warrant, per un importo massimo di complessivi Euro 30.000.000,00 comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo, previa revoca della precedente delega conferita in data 18 luglio 2016. Modifica dell'articolo 5 dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Modifica degli artt. 5 (Capitale e azioni), 8 (Partecipazioni Rilevanti), 9 (Offerta Pubblica di Acquisto e Offerta Pubblica di Scambio), 12 (Competenze dell'Assemblea), 13 (Convocazione dell'assemblea), 14 (Intervento e voto), 16 (Consiglio di amministrazione) 17 (Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione), 18 (Nomina e sostituzione degli amministratori), 22 (Collegio Sindacale). Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione vi ha convocato in Assemblea straordinaria per sottoporre alla Vostra approvazione la proposta di modifica dello statuto sociale al fine di adeguarlo ad alcune novità normative, anche alla luce di nuove prassi applicative emerse nel contesto della pandemia da COVID-19, nonché recepire alcune recenti disposizioni introdotte da Borsa Italiana nel Regolamento Emittenti AIM Italia con avviso n. 17857 del 6 luglio 2020, che la Società è tenuta a recepire.

In particolare, si propone di effettuare le modifiche di seguito illustrate.

Articolo 5 (Capitale e azioni), si modifica l'articolo 5 dello Statuto precisando che la disposizione di cui all'art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c., si applica anche alle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione. Tale modifica è stata posta in essere alla luce dell'art. 44 del d. l. 76/2020 come successivamente modificato dalla legge di conversione n. 120/2020, art. 1, comma 1, che ha esteso alle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione la facoltà già prevista per le società quotate all'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile.

Si avrà così la possibilità di adottare modifiche del capitale sociale con modalità di minore complessità, al fine di raccogliere celermente nuove risorse finanziarie o della realizzazione di operazioni straordinarie di acquisizione di partecipazioni, aziende o rami d'azienda, da effettuarsi anche mediante la realizzazione di aumenti di capitale da liberarsi con conferimenti in natura.

Articolo 8 (Partecipazioni Rilevanti), si è adeguata la tempistica per la comunicazione a quella prevista dall'art. 120 TUF e dalle disposizioni regolamentari di attuazione dello stesso, in quanto richiamato dal Regolamento Emittenti AIM Italia.

Art. 9 (Offerta Pubblica di Acquisto e Offerta Pubblica di Scambio), si è adeguato l'articolo 9 dello Statuto a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia, che stabilisce per gli emittenti l'obbligo di inserire a statuto le previsioni in tema di offerta pubblica di acquisto nella esatta formulazione di cui alla Scheda Sei del medesimo Regolamento Emittenti AIM Italia.

Art. 12 (Competenze dell'Assemblea), si è adeguato l'articolo 12 dello Statuto a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia, che stabilisce per gli emittenti l'obbligo di inserire in statuto le previsioni in tema di revoca nella esatta formulazione di cui alla Scheda Sei del medesimo Regolamento Emittenti AIM Italia.

Art. 13 (Convocazione dell'Assemblea), si propone di prevedere, ai sensi dell'art. 2369, comma 1, Codice Civile, la possibilità di una seconda convocazione (e di una terza in caso di assemblea straordinaria), laddove la Società acquistasse la qualifica di emittente che fa ricorso al mercato del capitale di rischio nel caso in cui le sue azioni fossero diffuse tra il pubblico in misura rilevante.

Art. 14 (Intervento e voto) e Art. 17 (Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione), ai fini di una maggiore flessibilità nella gestione delle adunanze consiliari si prevede che non necessariamente Presidente e Segretario debbano trovarsi nello stesso luogo, coerentemente con quanto disposto per le assemblee dall'art. 106 d. l. 18/2020 nel contesto della crisi pandemica da Covid-19, applicabile anche al Consiglio di Amministrazione come ritenuto *inter alia* dalla massima n. 187 del Consiglio Notarile di Milano – Commissione Società, "Intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (artt. 2366, comma 4, 2370, comma 4, 2388, comma 1, 2404, comma 1 e 2479-bis, c.c.; art. 106, comma 2, d.l. 18/20) [11 marzo 2020]".

Art. 16 (Consiglio di amministrazione) e Art. 18 (Nomina e sostituzione degli amministratori), sono stati adeguati gli articoli 16 e 18 dello Statuto a quanto richiesto dal Regolamento Emittenti AIM Italia al fine di prevedere anche statutariamente il possesso in capo ai tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione

del requisito di onorabilità, e con riguardo ad almeno un amministratore anche del requisito di indipendenza, oltre che al fine di prevedere che gli amministratori indipendenti siano preventivamente individuati o valutati positivamente dal *Nominated Adviser* della Società.

Art. 22 (Collegio Sindacale), è stato adeguato lo Statuto a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia in ordine ai requisiti di professionalità e onorabilità dei componenti del Collegio Sindacale. Con la modifica in commento si è inoltre previsto che qualora le riunioni dell'organo di controllo vengano svolte per video o tele conferenza le stesse si considerano tenute nel luogo in cui si trova il Segretario.

Si precisa che le proposte di modificazioni statutarie all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria non danno luogo ad alcuna causa di recesso a favore degli Azionisti, ai sensi dello Statuto e dell'art. 2437 c.c. e seguenti.

Tutto ciò premesso, se siete d'accordo con la proposta formulata, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea straordinaria di Casta Diva Group S.p.A.,

- *vista e approvata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

DELIBERA

- *di modificare gli artt. 5 (Capitale e azioni), 8 (Partecipazioni Rilevanti), 9 (Offerta Pubblica di Acquisto e Offerta Pubblica di Scambio), 12 (Competenze dell'Assemblea), 13 (Convocazione dell'assemblea), 14 (Intervento e voto), 16 (Consiglio di amministrazione) 17 (Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione), 18 (Nomina e sostituzione degli amministratori), 22 (Collegio Sindacale), come risulta dal testo allegato ove le parole cancellate sono in carattere barrato e le parole inserite in carattere sottolineato, al fine di adeguare lo statuto sociale a nuove disposizioni normative e del Regolamento Emittenti AIM Italia;*
- *di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di amministrazione, conferendo ogni più ampio potere al fine di eseguire le predette deliberazioni, di effettuare tutte le dichiarazioni e comunicazioni, anche di pubblicità legale e di informazione al pubblico, previste dal codice civile, dalle leggi e regolamenti tempo per tempo vigenti, nonché di fare quant'altro necessario od opportuno per la completa esecuzione delle medesime".*

Milano, 14 giugno 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Andrea De Micheli

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA DI CUI AL
PUNTO N. 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI
CASTA DIVA GROUP S.P.A.**

A handwritten signature in black ink, located in the lower right quadrant of the page. The signature is stylized and appears to be a single name or set of initials.

**AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI CASTA DIVA GROUP
S.P.A.**

L'Assemblea degli Azionisti di Casta Diva Group S.p.A. ("Società") è convocata, in sede ordinaria e straordinaria, in prima convocazione per il giorno 29 giugno 2021, alle ore 12.30, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 30 giugno 2021, alle ore 15.00, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

parte ordinaria

- 1) **Esame e approvazione del progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2020, corredato della relazione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2) **Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

parte straordinaria

- 1) **Modifica degli artt. 5 (Capitale e azioni), 8 (Partecipazioni Rilevanti), 9 (Offerta Pubblica di Acquisto e Offerta Pubblica di Scambio), 12 (Competenze dell'Assemblea), 13 (Convocazione dell'assemblea), 14 (Intervento e voto), 16 (Consiglio di amministrazione) 17 (Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione), 18 (Nomina e sostituzione degli amministratori), 22 (Collegio Sindacale). Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2) **Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega (a) ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale a pagamento , anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5 del Codice Civile, e (b) ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile a emettere, anche con esclusione del diritto di opzione, obbligazioni convertibili, eventualmente anche cum warrant, per un importo massimo di complessivi Euro 30.000.000,00 comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo, previa revoca della precedente delega conferita in data 18 luglio 2016. Modifica dell'articolo 5 dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione vi ha convocato in Assemblea straordinaria per deliberare in merito alla proposta di conferire al Consiglio di Amministrazione una delega ("Delega") da esercitarsi entro il periodo di cinque anni dalla data della delibera assembleare di conferimento della delega stessa.

Oggetto della delega

Ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, lo statuto può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale fino a un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni, anche con esclusione del diritto di opzione.

Inoltre, ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile, lo statuto può attribuire agli amministratori la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, fino a un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni.

Per le motivazioni meglio descritte nel seguito della presente relazione, la Delega che si propone di approvare, previa revoca della delega conferita dall'Assemblea del 18 luglio 2016 per la parte non eseguita, avrà ad oggetto la possibilità di:

1. ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie o, quando previsto dallo Statuto, azioni a voto plurimo, eventualmente a servizio dell'emissione di warrant o eventualmente abbinando, gratuitamente o meno, alle azioni emesse, *warrant* che diano il diritto di ricevere azioni ordinarie o, quando previsto dallo Statuto, azioni a voto plurimo della Società: (i) da offrire in opzione agli aventi diritto, ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile, a pagamento, stabilendo volta per volta il prezzo di emissione delle azioni da emettersi e il loro godimento, o (ii) da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, e comma 5, del Codice Civile;
2. ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile, emettere, in una o più *tranche*, obbligazioni convertibili, eventualmente anche *cum warrant*, da offrire, a scelta del Consiglio di Amministrazione, in tutto o in parte, in opzione agli aventi diritto o con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, deliberando il corrispondente aumento di capitale a servizio della conversione delle obbligazioni, in una o più volte e in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie o, quando previsto dallo Statuto, di azioni a voto plurimo della Società aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, conferendo al Consiglio di Amministrazione tutti i necessari poteri per definire i contenuti del regolamento del prestito obbligazionario (e degli eventuali *warrant*), compresa la facoltà di prevedere nel regolamento le caratteristiche delle obbligazioni o dei *warrant*, l'eventuale richiesta di ammissione alle negoziazioni (ivi inclusi i *warrant* abbinati alle obbligazioni) o ogni altro atto o documento a ciò necessario.

L'esercizio della Delega dovrà avvenire entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione.

La somma dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della Delega *sub* (1) e dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) a servizio della conversione delle obbligazioni convertibili emesse nell'esercizio della Delega *sub* (2) o dell'esercizio dei *warrant* eventualmente emessi in esercizio della Delega non potrà in ogni caso eccedere l'importo massimo complessivo di Euro 30.000.000,00, comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo.

Si evidenzia che alla delega conferita dall'Assemblea del 18 luglio 2016 è stata data parziale esecuzione dal Consiglio di Amministrazione. In considerazione della prossima scadenza della Delega conferita dall'Assemblea del 18 luglio 2016, si propone di revocare la stessa tenuto conto della proposta di conferire al Consiglio di Amministrazione la nuova Delega.

Motivazione della Delega e criteri per il suo esercizio

La Delega, nell'ampiezza dei termini proposti, consente di conseguire vantaggi in termini di flessibilità e tempestività di esecuzione al fine di individuare di volta in volta l'operazione che meglio si adatta alle esigenze della Società di reperire le risorse finanziarie per supportare il suo percorso di crescita, nonché di

poter cogliere, con una tempistica adeguata, le condizioni più favorevoli per l'effettuazione di operazioni straordinarie per cui sia opportuno agire con particolare sollecitudine, tenuto anche conto dell'alta incertezza e volatilità che caratterizzano i mercati finanziari.

La Società è interessata da una fase di crescita finalizzata alla creazione di sempre maggior valore per i propri azionisti. In tale contesto, la Società dovrà essere in grado, in un futuro anche prossimo, di procurarsi celermente e nella forma più adeguata e flessibile i mezzi finanziari necessari a cogliere sollecitamente le opportunità che si presentino sul mercato. Le caratteristiche stesse dei mercati finanziari, infatti, richiedono di poter agire in maniera tempestiva, per cogliere i momenti più favorevoli per l'approvvigionamento delle risorse necessarie a finanziare gli investimenti.

La Delega è dunque motivata dal fine di rispondere in modo efficiente, tempestivo ed elastico alle opportunità di rafforzamento patrimoniale che si presenteranno, secondo le necessità che si manifesteranno nel perseguimento delle strategie di sviluppo dell'attività sociale.

Oltre alla richiamata flessibilità in merito alla scelta dei tempi di attuazione, rispetto alla deliberazione dell'organo assembleare, lo strumento della Delega ha l'ulteriore vantaggio di rimettere al Consiglio di Amministrazione la determinazione delle caratteristiche degli strumenti finanziari da emettere e della combinazione tra loro di tali strumenti, nonché delle condizioni economiche dell'offerta nel suo complesso (incluso l'ammontare massimo dell'offerta e il prezzo di emissione degli strumenti finanziari oggetto della stessa, in linea con la miglior prassi per operazioni similari, nel rispetto dei limiti e dei criteri di legge, stabilendo quanto del prezzo di emissione imputare a capitale e quanto imputare a sovrapprezzo, con facoltà di stabilire un'allocatione inferiore alla preesistente parità contabile) in dipendenza delle condizioni di mercato prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, riducendo tra l'altro il rischio di oscillazione dei corsi di borsa tra il momento dell'annuncio e quello dell'avvio dell'operazione, che intercorrerebbe ove la stessa fosse decisa dall'organo assembleare.

La facoltà di aumentare il capitale sociale o di emettere obbligazioni convertibili, entrambi eventualmente anche *cum warrant*, potrà, altresì, consentire alla Società di mantenere nel tempo un corretto rapporto tra mezzi propri e mezzi di terzi.

Le risorse reperite con l'eventuale esercizio della Delega potranno essere destinate, oltre che alle strategie di crescita ricordate sopra, anche alla valorizzazione degli investimenti esistenti, nonché, più in generale, al soddisfacimento di eventuali esigenze finanziarie future della Società.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile, si precisa che:

- l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art. 2441 del Codice Civile potrà avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale;
- l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del secondo periodo del comma 4 dell'art. 2441 del Codice Civile, consentita nel caso in cui venga approvata la modifica allo Statuto di cui al primo punto dell'assemblea straordinaria, potrà avere luogo nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale e il consiglio di amministrazione pubblici una relazione da cui emergano le ragioni dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzione nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione, oggetto di pubblicità secondo quanto previsto ai sensi della medesima disposizione; si potranno così adottare modifiche del capitale sociale al fine di raccogliere celermente nuove risorse finanziarie o della realizzazione di operazioni straordinarie di acquisizione di partecipazioni, aziende o rami d'azienda, da effettuarsi anche mediante la realizzazione di aumenti di capitale da liberarsi con conferimenti in natura;
- l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 del Codice Civile potranno avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni

di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a investitori qualificati, quali banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento, partners industriali, finanziari e strategici, fornitori (anche nell'ambito del c.d. "Work for Equity") o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche o strumentali a quelle della Società o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima.

Le considerazioni sopra riportate troveranno applicazione anche con riguardo al conferimento della Delega relativamente all'emissione di obbligazioni convertibili *ex art. 2420-ter* del Codice Civile.

La facoltà di emettere *warrant* nonché di abbinare, anche gratuitamente, alle azioni di nuova emissione o alle obbligazioni convertibili eventuali *warrant* (comprensiva della facoltà di aumentare il capitale sociale al servizio dell'esercizio di tali *warrant*), che diano a loro volta diritto a ricevere gratuitamente, acquistare o sottoscrivere nuove azioni, e la facoltà di chiedere l'ammissione a quotazione di tali strumenti finanziari in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri, rappresentano strumenti idonei a favorire una più ampia adesione alle operazioni che potranno essere deliberate in esercizio della Delega, rendendo maggiormente attraente l'offerta. Resta peraltro inteso che la possibilità di effettuare un tale abbinamento o chiedere l'ammissione a quotazione dipenderà dalle condizioni di mercato prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione.

Le risorse reperite con l'eventuale esercizio della Delega potranno essere destinate, oltre che alle strategie di crescita ricordate sopra, anche alla valorizzazione degli investimenti esistenti, nonché, più in generale, al soddisfacimento di eventuali esigenze finanziarie future della Società.

Criteri di determinazione del prezzo di emissione e rapporto di assegnazione delle azioni, del prezzo di emissione e del rapporto di conversione delle obbligazioni convertibili

L'esercizio della Delega comprenderà anche la facoltà di fissare, di volta in volta, il prezzo di emissione delle azioni, compreso l'eventuale sovrapprezzo e quanto del prezzo di emissione imputare a capitale e quanto imputare a sovrapprezzo (con facoltà di stabilire un'allocazione inferiore alla preesistente parità contabile), il godimento, i destinatari dell'aumento di capitale e il rapporto di assegnazione in caso di aumenti in opzione agli aventi diritto della Società, nonché, in caso di emissione di obbligazioni convertibili, il tasso di interesse, la durata, le eventuali garanzie, il rapporto di conversione, il rapporto di assegnazione in caso di offerta in opzione, nonché tutte le altre condizioni del prestito (inclusa la possibilità di procedere al rimborso, anche anticipato, del prestito in denaro, mediante consegna di azioni, ovvero tramite una combinazione delle due modalità).

Il prezzo di emissione (ovvero il meccanismo per determinarlo) delle azioni ordinarie o, quando previsto dallo Statuto, delle azioni a voto plurimo da emettersi in esecuzione della Delega per l'aumento di capitale ovvero a servizio della conversione delle obbligazioni convertibili o dell'esercizio di *warrant* sarà determinato, di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto, tra l'altro, delle condizioni del mercato in generale e dell'andamento del titolo Casta Diva Group S.p.A. e considerata la prassi di mercato per operazioni similari e l'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, nonché eventualmente facendo riferimento alle metodologie di valutazione più comunemente riconosciute e utilizzate nella pratica professionale anche a livello internazionale, fermo restando il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in tema e dell'art. 2441, comma 6, del Codice Civile (ove applicabile).

I criteri e le motivazioni illustrati fissano dei principi esemplificativi ai quali il Consiglio di Amministrazione potrà attenersi nell'esercizio della Delega, fermo restando, ove applicabile, l'obbligo di illustrare con apposita relazione le ragioni e le caratteristiche di ciascuno degli aumenti di capitale deliberati dal Consiglio di Amministrazione stesso nell'esercizio della Delega in questione, oltre che il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in tema. Si precisa, inoltre, che, ove applicabile, il Collegio Sindacale dovrà rilasciare in occasione dell'esercizio della Delega un parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni.

Si ricorda che per le deliberazioni relative ad aumenti di capitale *ex art. 2441*, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, tale norma stabilisce - quale condizione per avvalersi dell'esclusione del diritto di opzione nei limiti ivi previsti - che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e che ciò sia

confermato in apposita relazione da parte di un revisore legale o di una società di revisione legale. Il prezzo di emissione sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione mediante l'utilizzo di criteri ragionevoli e non arbitrari, tenuto conto della prassi di mercato, delle circostanze esistenti alla data di esercizio della Delega ex artt. 2443 e 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile e delle caratteristiche della Società, anche con applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili.

Durata della delega e tempi di esercizio

Si propone di stabilire che la durata della Delega sia pari a cinque anni a decorrere dalla data della delibera assembleare, e di stabilire che possa essere esercitata in una o più volte.

Ammontare della Delega

La somma dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) e dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) a servizio della conversione delle obbligazioni convertibili emesse nell'esercizio della Delega o dell'esercizio dei *warrant* eventualmente emessi in esercizio della Delega non potrà in ogni caso eccedere l'importo massimo complessivo di Euro 30.000.000,00.

Godimento delle azioni di nuova emissione

Le azioni di nuova emissione rivenienti dalla sottoscrizione dell'aumento di capitale o dalla conversione delle obbligazioni avranno godimento regolare e, pertanto, garantiranno ai relativi sottoscrittori pari diritti rispetto alle azioni ordinarie o, quando previsto dallo Statuto, alle azioni a voto plurimo della Società già in circolazione alla data dell'emissione.

Modifica dello statuto sociale

Di modificare l'art. 5 dello statuto sociale introducendo i seguenti commi:

"L'assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 29 giugno 2021 ha deliberato di conferire delega al Consiglio di Amministrazione delle seguenti facoltà da esercitarsi, entro il termine di cinque anni dalla data della presente delibera, e pertanto fino al 29 giugno 2026, e fino a un importo massimo di Euro 30.000.000,00 comprensivi di sovrapprezzo:

- (1) ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare, in una o più volte, anche in via scindibile, il capitale sociale, mediante emissione di azioni ordinarie o, quando previsto dallo Statuto, azioni a voto plurimo o warrant (i) da offrire in opzione ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile a pagamento, stabilendo volta per volta il prezzo di emissione delle azioni da emettersi, il loro godimento, l'eventuale contributo spese o (ii) con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di collocare le azioni o i warrant presso investitori qualificati, quali banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento, partners industriali, finanziari e strategici, fornitori (anche nell'ambito del c.d. "Work for Equity") o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche o strumentali a quelle della Società o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, ovvero ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, del codice civile, primo periodo, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di collocare le azioni mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale, conferendo al Consiglio di Amministrazione la facoltà di emettere warrant o di abbinare warrant alle azioni, gratuitamente o meno, che daranno diritto a sottoscrivere azioni della Società, ovvero ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, del codice civile, secondo periodo, conferendo al Consiglio di Amministrazione le facoltà sopra indicate;*

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, stabilendo quanto del prezzo di emissione imputare a capitale e quanto imputare a sovrapprezzo, con facoltà di stabilire un'allocazione inferiore alla preesistente parità contabile) o i criteri per determinarlo e il godimento delle azioni ordinarie o, quando previsto dallo Statuto, delle azioni a voto plurimo; (b) in caso di delibere di aumento di capitale che prevedano

l'esclusione del diritto di opzione, stabilire il prezzo di emissione delle azioni o i criteri per determinarlo nel rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti dall'art. 2441, comma 6, o, quando applicabile, dall'art. 2441, comma 4, secondo periodo del Codice Civile; (c) stabilire il termine per l'esercizio dei warrant e la sottoscrizione delle azioni ordinarie o, quando previsto dallo Statuto, delle azioni a voto plurimo della Società; (d) in caso di delibere di emissione di warrant con o senza esclusione del diritto di opzione, e di delibere di aumento di capitale a servizio dell'emissione di warrant, in abbinamento o meno a altri strumenti finanziari della Società, stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica (incluso l'eventuale prezzo di sottoscrizione, il rapporto di assegnazione o di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio o i criteri per determinarlo, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo delle azioni a tal fine eventualmente da emettersi) e il relativo regolamento dei warrant eventualmente emessi in esercizio della presente delega; (e) procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione su AIM Italia o su un sistema multilaterale di negoziazione europeo; (f) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

- (2) *ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, a emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie o, quando previsto dallo Statuto, azioni a voto plurimo, anche cum warrant, in una o più volte, da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione – in tutto o in parte - del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di collocare gli strumenti finanziari presso investitori qualificati, quali banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento, partners industriali, finanziari e strategici, fornitori (anche nell'ambito del c.d. "Work for Equity") o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche o strumentali a quelle della Società o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, con conseguente aumento di capitale, in una o più volte e in via scindibile, a servizio della conversione mediante emissione di azioni ordinarie o, quando previsto dallo Statuto, di azioni a voto plurimo aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione o a servizio degli eventuali warrant abbinati.*

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione e il godimento delle obbligazioni convertibili emesse, nonché il numero degli strumenti finanziari al servizio della conversione o dell'esercizio delle stesse; (b) stabilire le modalità, i termini e le condizioni di conversione o di esercizio (incluso il rapporto di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo delle azioni a tal fine eventualmente da emettersi, con facoltà di stabilire un'allocazione inferiore alla preesistente parità contabile), nonché ogni altra caratteristica e il relativo regolamento di tali obbligazioni convertibili; (c) stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica (incluso il rapporto di assegnazione o di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio) e il relativo regolamento dei warrant eventualmente emessi in esercizio della presente delega; (d) in caso di emissione di prestiti obbligazionari con esclusione del diritto di opzione, stabilire il prezzo di emissione delle azioni da emettersi nell'ambito dell'aumento di capitale a servizio della conversione delle obbligazioni nel rispetto delle procedure e dei limiti previsti dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile; (e) porre in essere ogni attività necessaria od opportuna al fine di addivenire alla eventuale quotazione delle obbligazioni convertibili; (e) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

Per le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione delle deleghe che precedono ai sensi degli artt. 2443 e/o 2420-ter del Codice Civile il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri: (i) il prezzo di emissione, incluso anche l'eventuale sovrapprezzo, delle nuove azioni ordinarie o, quando previsto dallo Statuto, delle nuove azioni a voto plurimo, da emettersi – in una o più volte – in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile (o a ciascuna sua tranche), anche al servizio di eventuali warrant o della conversione delle obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant) emesse in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile (o a ciascuna

loro tranche), sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto, tra l'altro, delle condizioni dei mercati finanziari al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa del titolo Casta Diva Group S.p.A., nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, e potrà anche essere inferiore alla preesistente parità contabile, ferme restando le formalità e i limiti di cui all'art. 2441, commi 4, primo periodo, 5 e 6 del Codice Civile, ove applicabili. Per le deliberazioni relative ad aumenti di capitale ex art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, il prezzo di emissione sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione mediante l'utilizzo di criteri ragionevoli e non arbitrari, tenuto conto della prassi di mercato, delle circostanze esistenti alla data di esercizio della presente delega e delle caratteristiche della Società, nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili.

L'assemblea straordinaria degli azionisti ha altresì deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, nei limiti di legge - fermo il carattere collegiale dell'esercizio della delega ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile - ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle deliberazioni nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché tutte le deliberazioni adottate in data odierna ottengano le approvazioni di legge e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle modificazioni, rettifiche o aggiunte di carattere non sostanziale necessarie per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo statuto sociale aggiornato sia per l'entrata in vigore delle deleghe come sopra prevista, sia per le modifiche statutarie derivanti dall'esercizio e dalla esecuzione delle deleghe stesse"

Tanto premesso Vi proponiamo la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Casta Diva Group S.p.A., esaminata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

1. di revocare la delega ad aumentare il capitale sociale, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile, conferita al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea del 18 luglio 2016 per la parte non eseguita;
2. di conferire delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale o emettere obbligazioni convertibili, in una o più volte, anche in via scindibile, entro il termine di 5 (cinque) anni dalla data della presente delibera, e pertanto fino al 29 giugno 2026 e fino a un importo massimo di Euro 30.000.000,00, comprensivi di sovrapprezzo, nei termini e alle condizioni di cui alla "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione" e alla modifica statutaria di cui al punto 3. che segue
3. di modificare l'art. 5 dello Statuto Sociale inserendo i nuovi commi che seguono:

"L'assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 29 giugno 2021 ha deliberato di conferire delega al Consiglio di Amministrazione delle seguenti facoltà da esercitarsi, entro il termine di cinque anni dalla data della presente delibera, e pertanto fino al 29 giugno 2026, e fino a un importo massimo di Euro 30.000.000,00 comprensivi di sovrapprezzo:

- (1) ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare, in una o più volte, anche in via scindibile, il capitale sociale, mediante emissione di azioni ordinarie o, quando previsto dallo Statuto, di azioni a voto plurimo o warrant (i) da offrire in opzione ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile a pagamento, stabilendo volta per volta il prezzo di emissione delle azioni da emettersi, il loro godimento, l'eventuale contributo spese o (ii) con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di collocare le azioni o i warrant presso investitori qualificati, quali banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento, partners industriali, finanziari e strategici, fornitori (anche nell'ambito del c.d. "Work for Equity") o operatori che svolgano attività analoghe,

connesse, sinergiche o strumentali a quelle della Società o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, ovvero ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, del codice civile, primo periodo, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di collocare le azioni mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale, conferendo al Consiglio di Amministrazione la facoltà di emettere warrant o di abbinare warrant alle azioni, gratuitamente o meno, che daranno diritto a sottoscrivere azioni della Società, ovvero ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, del codice civile, secondo periodo, conferendo al Consiglio di Amministrazione le facoltà sopra indicate;

- (2) Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo stabilendo quanto del prezzo di emissione imputare a capitale e quanto imputare a sovrapprezzo, con facoltà di stabilire un'allocazione inferiore alla preesistente parità contabile) o i criteri per determinarlo e il godimento delle azioni ordinarie o, quando previsto dallo Statuto, delle azioni a voto plurimo; (b) in caso di delibere di aumento di capitale che prevedano l'esclusione del diritto di opzione, stabilire il prezzo di emissione delle azioni o i criteri per determinarlo nel rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti dall'art. 2441, comma 6 o, quando applicabile, dall'art. 2441, comma 4, secondo periodo del Codice Civile; (c) stabilire il termine per l'esercizio dei warrant e la sottoscrizione delle azioni ordinarie o, quando previsto dallo Statuto, delle azioni a voto plurimo della Società; (d) in caso di delibere di emissione di warrant con o senza esclusione del diritto di opzione, e di delibere di aumento di capitale a servizio dell'emissione di warrant, in abbinamento o meno a altri strumenti finanziari della Società, stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica (incluso l'eventuale prezzo di sottoscrizione, il rapporto di assegnazione o di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio o i criteri per determinarlo, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo delle azioni a tal fine eventualmente da emettersi) e il relativo regolamento dei warrant eventualmente emessi in esercizio della presente delega; (e) procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione su AIM Italia o su un sistema multilaterale di negoziazione europeo; (f) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.
- (3) ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, a emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie o, quando previsto dallo Statuto, in azioni a voto plurimo, anche cum warrant, in una o più volte, da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione – in tutto o in parte - del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di collocare gli strumenti finanziari presso investitori qualificati, quali banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento, partners industriali, finanziari e strategici, fornitori (anche nell'ambito del c.d. "Work for Equity") o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche o strumentali a quelle della Società o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, con conseguente aumento di capitale, in una o più volte e in via scindibile, a servizio della conversione mediante emissione di azioni ordinarie o, quando previsto dallo Statuto, di azioni a voto plurimo aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione o a servizio degli eventuali warrant abbinati.

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione e il godimento delle obbligazioni convertibili emesse, nonché il numero degli strumenti finanziari al servizio della conversione o dell'esercizio delle stesse; (b) stabilire le modalità, i termini e le condizioni di conversione o di esercizio (incluso il rapporto di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo delle azioni a tal fine eventualmente da emettersi con facoltà di stabilire un'allocazione inferiore alla preesistente parità contabile), nonché ogni altra caratteristica e il relativo regolamento di tali obbligazioni convertibili; (c) stabilire il numero, le modalità, i termini e le

condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica (incluso il rapporto di assegnazione o di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio) e il relativo regolamento dei warrant eventualmente emessi in esercizio della presente delega; (d) in caso di emissione di prestiti obbligazionari con esclusione del diritto di opzione, stabilire il prezzo di emissione delle azioni da emettersi nell'ambito dell'aumento di capitale a servizio della conversione delle obbligazioni nel rispetto delle procedure e dei limiti previsti dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile; (e) porre in essere ogni attività necessaria od opportuna al fine di addivenire alla eventuale quotazione delle obbligazioni convertibili; (e) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

Per le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione delle deleghe che precedono ai sensi degli artt. 2443 e/o 2420-ter del Codice Civile il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri: (i) il prezzo di emissione, incluso anche l'eventuale sovrapprezzo, delle nuove azioni ordinarie o, quando previsto dallo Statuto, delle nuove azioni a voto plurimo, da emettersi – in una o più volte – in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile (o a ciascuna sua tranche), anche al servizio di eventuali warrant o della conversione delle obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant) emesse in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile (o a ciascuna loro tranche), sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto, tra l'altro, delle condizioni dei mercati finanziari al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa del titolo Casta Diva Group S.p.A., nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, e potrà anche essere inferiore alla preesistente parità contabile, ferme restando le formalità e i limiti di cui all'art. 2441, commi 4, primo periodo, 5 e 6 del Codice Civile, ove applicabili. Per le deliberazioni relative ad aumenti di capitale ex art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, il prezzo di emissione sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione mediante l'utilizzo di criteri ragionevoli e non arbitrari, tenuto conto della prassi di mercato, delle circostanze esistenti alla data di esercizio della presente delega e delle caratteristiche della Società, nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili

L'assemblea straordinaria degli azionisti ha altresì deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, nei limiti di legge - fermo il carattere collegiale dell'esercizio della delega ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile - ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle deliberazioni nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché tutte le deliberazioni adottate in data odierna ottengano le approvazioni di legge e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle modificazioni, rettifiche o aggiunte di carattere non sostanziale necessarie per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo statuto sociale aggiornato sia per l'entrata in vigore delle deleghe come sopra prevista, sia per le modifiche statutarie derivanti dall'esercizio e dalla esecuzione delle deleghe stesse".

4. *di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, nei limiti di legge - fermo il carattere collegiale dell'esercizio della delega ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile - ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle presenti deliberazioni nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché tutte le deliberazioni adottate in data odierna ottengano le approvazioni di legge e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle modificazioni, rettifiche o aggiunte di carattere non sostanziale necessarie per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo statuto sociale aggiornato sia per l'entrata in vigore delle deleghe come sopra prevista, sia per le modifiche statutarie derivanti dall'esercizio e dalla esecuzione delle deleghe stesse.*

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Andrea De Micheli

nd

Andrea De Micheli



SPAZIO ANNULLATO

Allegato "C" all'atto in data 30-6-2021 n. 24944/14993 rep.

STATUTO

Articolo 1) Denominazione

E' costituita una società per azioni con la denominazione: "**Casta Diva Group S.p.A.**"

Articolo 2) Sede e domicilio

La società ha sede nel Comune di Milano.

L'organo amministrativo della società potrà istituire o chiudere agenzie ed uffici di rappresentanza in Italia o all'estero.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

Articolo 3) Oggetto

La società ha per oggetto l'esercizio, in Italia e all'estero, delle seguenti attività:

- ideazione, creazione, produzione, programmazione e distribuzione di prodotti della cinematografia, televisione, fotografia, editoria, cartolibreria, discografia, teatro, scenografia, informatica, prodotti multimediali, prodotti per il tempo libero, la scuola e l'ufficio, commercializzazione di diritti di opere dell'ingegno e dell'immagine, anche per il tramite di satelliti, della rete Internet e di ogni altro mezzo, virtuale e non, di attuale e futura invenzione, nonché lo sfruttamento economico delle anzidette produzioni, in qualsiasi modo e forma;
- servizi nei settori pubblicitario, promozionale, marketing, diffusione dell'immagine e del suono;
- servizi di formazione professionale e di casting;
- l'ideazione, la progettazione, l'organizzazione, la realizzazione, il coordinamento ed il controllo creativo, tecnico ed amministrativo di azioni, iniziative e campagne di comunicazione e di sponsorizzazione, atte a veicolare l'immagine di marchi, aziende, prodotti, anche associate ad eventi relativi al tempo libero, allo sport, allo spettacolo, alla cultura, all'ambiente, ai servizi sociali e ai mezzi di informazione;
- la consulenza all'attività di sviluppo e al marketing per conto di enti, istituzioni, imprese, organizzazioni di eventi;
- la creazione, la commercializzazione e l'utilizzazione sotto qualsiasi forma di marchi e personaggi, animati o non, teatrali, cinematografici, televisivi, anche associati ad eventi, o delle licenze relative a detti marchi e personaggi;
- la produzione di attività editoriali, audiovisive e multimediali;
- la ricerca di sponsor e alleanze commerciali nell'ambito del marketing;
- lo studio e la formazione nell'ambito della comunicazione di impresa, ivi compreso il management, della comunicazione di eventi e sponsorizzazioni;
- lo svolgimento di ricerche per analizzare e misurare attività di comunicazione, eventi e sponsorizzazioni;
- la produzione e la commercializzazione di oggetti, prodotti promozionali prodotti di riproduzione scritta, audio e video con qualsiasi tecnologia e gadget.
- intrattenimento musicale, teatrale e di qualsiasi genere, spettacoli dal vivo e/o registrati, somministrazione di alimenti e bevande, la progettazione, l'organizzazione, la gestione e la comunicazione di eventi nell'ambito dello spettacolo, della cultura e dello sport e di eventi con finalità di comunicazione, pubblicitarie e commerciali;

La società può compiere tutte le operazioni commerciali immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili dagli amministratori per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di attività finanziarie riservate.

La Società potrà inoltre costituire società ed assumere e dismettere interessenze e partecipazioni in altre società od enti, in Italia o all'estero, nonché prestare alle stesse i servizi usualmente erogati da parte delle holdings alle società partecipate (ivi inclusa la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma a società del medesimo gruppo), purché tale attività sia esercitata in funzione strumentale al conseguimento del proprio oggetto sociale. Potrà altresì, non nei confronti del pubblico, prestare

fideiussioni e garanzie in genere, sia reali sia personali, anche a favore di terzi in quanto strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale.

Articolo 4) Durata

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Articolo 5) Capitale sociale

5.1 Il capitale sociale è di Euro 9.585.898,50 suddiviso in n. 19.644.719 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.

5.2 Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa e dei regolamenti applicabili.

5.3 L'assemblea straordinaria in data 29 giugno 2021 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione le seguenti facoltà, da esercitarsi entro il termine di cinque anni dalla data della deliberazione, e pertanto fino al 29 giugno 2026, e fino a un importo massimo di Euro 30.000.000,00 comprensivo di sovrapprezzo:

(1) di aumentare, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, in una o più volte, anche in via scindibile, il capitale sociale, a pagamento, mediante emissione di Azioni Ordinarie e di Azioni a Voto Plurimo (nel rispetto dell'art. 5bis dello statuto sociale, subordinatamente alla sua entrata in vigore), anche a servizio dell'esercizio di warrant, sino a massime n. 60.000.000 Azioni:

(i) da offrire in opzione ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile, stabilendo volta per volta il prezzo di emissione delle azioni da emettersi, il loro godimento, l'eventuale contributo spese o

(ii) con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di collocare le azioni o i warrant presso investitori qualificati, quali banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento, partners industriali, finanziari e strategici, fornitori, collaboratori, dipendenti e amministratori (anche nell'ambito del c.d. "Work for Equity") o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche o strumentali a quelle della Società o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima;

(iii) con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, del codice civile, primo periodo, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di collocare le azioni mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale;

(iv) con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, del codice civile, secondo periodo, nei limiti e alle condizioni di legge;

il tutto con facoltà altresì di emettere warrant o di abbinare warrant alle azioni, gratuitamente o meno, aventi diritto a sottoscrivere azioni della Società, e, ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, con conferimento al Consiglio di Amministrazione di ogni potere per:

(a) fissare, per ogni singola tranche, il numero delle azioni in cui sarà suddiviso l'aumento, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, stabilendo quanto del prezzo di emissione imputare a capitale e quanto imputare a sovrapprezzo, con facoltà di stabilire un'allocazione inferiore alla preesistente parità contabile) o i criteri per determinarlo e il godimento delle azioni;

(b) in caso di delibere di aumento di capitale che prevedano l'esclusione del diritto di opzione, stabilire il prezzo di emissione delle azioni o i criteri per determinarlo nel rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti dall'art. 2441, comma 6, o, quando applicabile, dall'art. 2441, comma 4, secondo periodo del Codice Civile;

(c) stabilire il termine per l'esercizio dei warrant e la sottoscrizione delle azioni;

(d) in caso di delibere di aumento di capitale a servizio dell'esercizio di warrant, con o senza esclusione del diritto di opzione, siano essi warrant emessi in abbinamento o meno a altri strumenti finanziari della Società, stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra

caratteristica (incluso l'eventuale prezzo di sottoscrizione, il rapporto di assegnazione o di esercizio e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio o i criteri per determinarlo, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo delle azioni a tal fine eventualmente da emettersi) e il relativo regolamento dei warrant eventualmente emessi;

(e) procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione su AIM Italia o su un sistema multilaterale di negoziazione europeo;

(f) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie;

(2) di emettere, ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, obbligazioni convertibili in Azioni Ordinarie e in Azioni a Voto Plurimo (nel rispetto dell'art. 5-bis dello statuto sociale, subordinatamente alla sua entrata in vigore), anche cum warrant, in una o più volte, da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione – in tutto o in parte - del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di collocare gli strumenti finanziari presso investitori qualificati, quali banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento, partners industriali, finanziari e strategici, fornitori, collaboratori, dipendenti e amministratori (anche nell'ambito del c.d. "Work for Equity") o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche o strumentali a quelle della Società o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, con conseguente aumento di capitale, in una o più volte e in via scindibile, a servizio della conversione mediante emissione di Azioni Ordinarie e di Azioni a Voto Plurimo (nel rispetto dell'art. 5-bis dello statuto sociale, subordinatamente alla sua entrata in vigore) aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione o a servizio degli eventuali warrant abbinati, il tutto conferendo al Consiglio di Amministrazione ogni potere per:

(a) fissare, per ogni singola tranche, il numero delle obbligazioni convertibili, il prezzo unitario di emissione e il godimento delle obbligazioni convertibili emesse, nonché il numero delle azioni al servizio della conversione o dell'esercizio delle stesse;

(b) stabilire le modalità, i termini e le condizioni di conversione o di esercizio (incluso il rapporto di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo delle azioni a tal fine eventualmente da emettersi, con facoltà di stabilire un'allocatione inferiore alla preesistente parità contabile), nonché ogni altra caratteristica e il relativo regolamento di tali obbligazioni convertibili;

(c) stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica (incluso il rapporto di assegnazione o di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio) e il relativo regolamento dei warrant;

(d) in caso di emissione di prestiti obbligazionari con esclusione del diritto di opzione, stabilire il prezzo di emissione delle azioni da emettersi nell'ambito dell'aumento di capitale a servizio della conversione delle obbligazioni nel rispetto delle procedure e dei limiti previsti dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile;

(e) porre in essere ogni attività necessaria od opportuna al fine di addivenire alla eventuale quotazione delle obbligazioni convertibili;

(f) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

Per le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione delle deleghe che precedono ai sensi degli artt. 2443 e/o 2420-ter del Codice Civile il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri: il prezzo di emissione, incluso anche l'eventuale sovrapprezzo, delle nuove Azioni sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto, tra l'altro, delle condizioni dei mercati finanziari al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa del titolo Casta Diva Group S.p.A., nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, e potrà anche essere inferiore alla preesistente parità contabile, fermi restando i limiti e le formalità e i limiti di cui all'art. 2441, commi 4, primo periodo, 5 e 6 del Codice Civile, ove applicabili. Per le deliberazioni relative ad aumenti di capitale ex art. 2441, comma 4, secondo periodo,

del Codice Civile, il prezzo di emissione sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione mediante l'utilizzo di criteri ragionevoli e non arbitrari, tenuto conto della prassi di mercato, delle circostanze esistenti alla data di esercizio della presente delega e delle caratteristiche della Società, nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili.

Al Consiglio di Amministrazione e per esso il Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, nei limiti di legge - fermo il carattere collegiale dell'esercizio della delega ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile - è attribuito ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle deliberazioni nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché tutte le deliberazioni adottate in data odierna ottengano le approvazioni di legge e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle modificazioni, rettifiche o aggiunte di carattere non sostanziale necessarie per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo statuto sociale aggiornato sia per l'entrata in vigore delle deleghe come sopra prevista, sia per le modifiche statutarie derivanti dall'esercizio e dalla esecuzione delle deleghe stesse.

5.4 Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato in data 13 dicembre 2019 (a parziale modifica di quanto deliberato il 26 settembre 2019) di aumentare il capitale sociale a titolo oneroso, da liberarsi in denaro e in via scindibile, per un importo massimo di nominali Euro 1.200.000,00 (unmilione duecentomila) mediante l'emissione di massime numero 2.400.000 (duemilioni quattrocentomila) azioni senza valore nominale con godimento regolare al prezzo di Euro 0,50 (zero virgola cinquanta) ciascuna da collocare in sottoscrizione ai sensi dell'art. 2441 comma cinque cod. civ. ai soggetti indicati in discussione e a cui si fa riferimento anche in merito alle azioni da offrire a ciascuno dei destinatari e di stabilire che la sottoscrizione del presente aumento di capitale dovrà essere necessariamente esercitata entro il termine di 36 mesi dalla data odierna (e quindi dal 26 settembre 2019) mediante la totale liberazione delle azioni sottoscritte.

5.5 In data 6 agosto 2020, il Consiglio di Amministrazione, in parziale esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria del 18 luglio 2016, ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in denaro e in via scindibile, per un importo complessivo di nominali Euro 1.256.484,00, mediante emissione di massime n. 2.512.968 azioni ordinarie, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, da offrire preliminarmente in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, comma 1, cod. civ., con termine finale di sottoscrizione al 30 giugno 2021.

5.6. Il Consiglio di Amministrazione del 6 agosto 2020, in parziale esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria del 18 luglio 2016, ha deliberato di aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile per massimi nominali Euro 100.000,00 mediante emissione di n. 200.000 azioni ad un prezzo di Euro 0,50, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, del codice civile, da offrire in sottoscrizione a fornitori di opere e servizi del gruppo Casta Diva a valere quale corrispettivo, sostitutivo del pagamento in denaro, per le prestazioni svolte entro il termine del 31 dicembre 2020.

5.7 In caso di aumento di capitale a pagamento, fino a quando le azioni della società saranno quotate in mercati regolamentati o negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ..

Articolo 6) Conferimenti e finanziamenti dei soci

I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.

I soci possono finanziare la società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Articolo 7) Trasferibilità e negoziazione delle azioni

Le azioni sono nominative e liberamente trasferibili.

Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi degli articoli 77-bis e seguenti del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni (“TUF”).

Articolo 8) Partecipazioni rilevanti

Per tutto il periodo in cui le azioni sono ammesse alle negoziazioni su AIM Italia, gli azionisti dovranno comunicare alla Società qualsiasi “Cambiamento Sostanziale”, così come definito nel regolamento emittenti AIM Italia come di volta in volta integrato e modificato (il “Regolamento Emittenti AIM Italia”), relativo alla partecipazione detenuta nel capitale sociale della Società.

La comunicazione del “Cambiamento Sostanziale” dovrà essere effettuata, con raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi all’organo amministrativo presso la sede legale della Società, senza indugio e comunque entro 4 (quattro) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell’atto o dell’evento che ha determinato il sorgere dell’obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione.

La comunicazione del “Cambiamento Sostanziale” deve identificare l’azionista, la natura e l’ammontare della partecipazione; la data in cui l’azionista ha acquistato o ceduto la percentuale di capitale sociale che ha determinato un cambiamento sostanziale, oppure la data in cui la percentuale della propria partecipazione ha subito un aumento o una diminuzione rispetto alle soglie determinate dal Regolamento Emittenti AIM Italia.

La mancata comunicazione all’organo amministrativo di un “Cambiamento Sostanziale” comporta la sospensione del diritto di voto sulle azioni o strumenti finanziari per le quali è stata omessa la comunicazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di richiedere agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale.

Articolo 9) Offerta Pubblica di Acquisto e Offerta Pubblica di Scambio

A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla Società siano negoziate su di un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca o l’esclusione dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme di legge analoghe, , si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria, relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (“**Disciplina Richiamata**”), limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento AIM Italia, con esclusione di quanto disposto dagli artt. 108 e 111 TUF. La Disciplina Richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all’azionista.

Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1349 cod. civ., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, e alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell’offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall’articolo 106, comma 1, TUF, ovvero dalla diversa soglia applicabile prevista dall’articolo 106, comma 1-bis, TUF (“**Soglia OPA**”), ove non accompagnato dalla comunicazione senza indugio al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un’offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente la soglia rilevante, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione. Analoga disposizione si applica nel caso di superamento della Soglia OPA nelle ipotesi previste dall’articolo 106, comma 3, lettera (a) e comma 3-bis del TUF oppure nell’ipotesi di cui all’ articolo 106, comma 3, lettera (b), TUF.

Articolo 10) Obbligazioni

Possono essere emesse obbligazioni, anche convertibili, nel rispetto delle disposizioni di legge di volta

in volta vigenti. La competenza per l'emissione di obbligazioni non convertibili è attribuita al consiglio di amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'art. 2420-ter c.c..

Articolo 11) Recesso dei soci

I soci hanno diritto di recedere nei casi previsti dall'art. 2437 c. c. e negli altri casi previsti dalla legge. Non spetta tuttavia il diritto di recesso:

- in caso di proroga del termine di durata della società;
- in caso di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Articolo 12) Competenze dell'assemblea

L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto, salvo quanto previsto all'art. 16 del presente Statuto.

Qualora le azioni della società siano ammesse alle negoziazioni su mercati, regolamentati o non, o su un sistema multilaterale di negoziazione è necessaria – ove così previsto dal regolamento applicabile - e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento AIM Italia e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5, del codice civile, oltre che nei casi eventualmente disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

(i) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti o altre operazioni che realizzino un "reverse take over" ai sensi dei Regolamenti dei mercati di negoziazione delle azioni o del Regolamento Emittenti AIM Italia;

(ii) cessioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi dei Regolamenti dei mercati di negoziazione delle azioni o del Regolamento Emittenti AIM Italia

(iii) richiesta della revoca dalla negoziazione sul mercato ove siano negoziate le azioni, fermo restando che in tal caso è necessario il voto favorevole di almeno il 90% (novanta per cento) degli azionisti presenti in assemblea ovvero della diversa percentuale stabilita dai Regolamenti dei mercati di negoziazione delle azioni. Resta fermo che, ove la Società richieda a Borsa Italiana la revoca dell'ammissione dei propri strumenti finanziari AIM Italia, deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti all'assemblea. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

Articolo 13) Convocazione dell'assemblea

L'assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamento pro tempore vigente mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società ed inoltre, anche per estratto, ove la disciplina di legge lo consenta, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "Italia Oggi" oppure "MF-Milano Finanza". L'assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in un paese dell'Unione Europea o in Svizzera.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364 secondo comma c.c., entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.

Pur in mancanza delle formalità di convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in presenza delle condizioni richieste dalla legge.

Nel caso in cui l'emittente dovesse qualificarsi come emittente con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, il consiglio di amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che l'Assemblea ordinaria si tenga in due convocazioni e l'Assemblea straordinaria in due o tre convocazioni, applicandosi le maggioranze

rispettivamente stabilite dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente con riferimento a ciascuno di tali casi.

I soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è inoltre pubblicato su almeno uno dei quotidiani indicati nel presente statuto, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa delle materie aggiuntive da trattare, che deve essere depositata presso la sede sociale entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante l'assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Articolo 14) Intervento e voto

La legittimazione all'intervento nelle assemblee ed all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

L'assemblea, ordinaria e straordinaria, può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; (d) vengano indicate nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria), le modalità di partecipazione all'assemblea. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

L'assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge.

Articolo 15) Svolgimento dell'assemblea e verbalizzazione

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, ovvero, in caso di sua assenza o rinuncia, dal vice presidente se nominato ovvero da persona designata con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non soci. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario e sottoscritto da lui stesso oltre che dal presidente.

Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengono opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

Articolo 16) Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 2 (due) e non superiore a 9 (nove). L'assemblea determina il numero dei componenti entro i limiti suddetti.

Gli amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità richiesti dalla legge o di qualunque altro requisito previsto dalla disciplina applicabile, nonché dei requisiti di onorabilità ai sensi dell'articolo 147-quinquies, TUF.

Almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF e deve essere scelto sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti AIM Italia.

Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili.

Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri, a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 cod. civ. e ad eccezione delle materie di cui al successivo paragrafo, ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

All'organo amministrativo è riconosciuta la competenza esclusiva, fatta salva la facoltà del medesimo di sottoporre l'esame alla assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, c.c., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, c.c..

L'organo amministrativo può nominare direttori, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Articolo 17) Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il consiglio si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché in un paese dell'Unione Europea, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri in carica.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora risultino incontrovertibilmente informati tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica, non consti alcuna opposizione ed intervenga almeno un numero di consiglieri necessari - a sensi di legge e/o statuto - per l'assunzione delle delibere in esame.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Qualora il numero dei consiglieri in carica sia pari, il voto del Presidente è da considerarsi prevalente in caso di parità, salvo che il Consiglio di Amministrazione sia formato da due membri .

Il voto prevalente del Presidente non opera – comunque - in caso di votazioni che abbiano ad oggetto materie non delegabili dal consiglio di amministrazione, le operazioni con parti correlate, nonché le ulteriori materie previste dall'art. 16, comma 5 del presente Statuto.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono fatte constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto senza indugio nel Libro delle decisioni degli amministratori.

È possibile tenere le riunioni del consiglio di amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario.

Articolo 18) Nomina e sostituzione degli amministratori

Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore a nove e devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e comunque al più tardi entro l'orario di inizio dei lavori assembleari unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate.

Le liste che contengono un numero di candidati pari al numero di amministratori da nominare devono contenere un numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF in grado di assicurare il rispetto di quanto previsto dall'Articolo 16 del presente statuto. Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, nonché una dichiarazione rilasciata dal Nominated Adviser della Società attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dal Nominated Adviser della Società.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, un numero di amministratori pari ai componenti del consiglio di amministrazione da eleggere, meno uno;
- dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di amministratori indipendenti ai sensi del presente Statuto, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di costituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di amministratori indipendenti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Statuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Nel caso di parità di voti fra più candidati si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli mediante cooptazione del primo candidato non eletto appartenente alla lista da cui era stato tratto l'amministratore venuto meno e così via in caso di indisponibilità o di ineleggibilità di quest'ultimo, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e siano disponibili ad accettare la carica e fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.

Qualora per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto sopra disposto, il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione così come successivamente provvede l'assemblea, con le maggioranze di legge e senza voto di lista.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.

Resta fermo che dovrà essere mantenuta la presenza in Consiglio di almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal presente statuto, e individuato sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti AIM Italia.

Qualora venga a cessare la maggioranza dei componenti pro tempore l'organo amministrativo, questo si intende decaduto e quelli rimasti in carica (ovvero il collegio sindacale, in loro mancanza) devono convocare senza indugio l'assemblea per gli incombenzi necessari.

Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge e statutari costituisce causa di decadenza dell'amministratore, salvo che tali requisiti debbano essere presenti solo per taluni componenti del consiglio di amministrazione e residuino comunque in capo al numero minimo di amministratori che devono possederli, secondo la normativa anche regolamentare pro tempore vigente nonché secondo il presente statuto.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organismo amministrativo è stato ricostituito.

Art. 19) Presidente

Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina, ed eventualmente anche un vicepresidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo alla Società.

L'Assemblea ha facoltà di nominare un Presidente Onorario della Società, privo di poteri e/o di rappresentanza.

Art. 20) Rappresentanza della società

La rappresentanza legale della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno, nonché, se nominati, ai vice presidenti, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.

In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

La rappresentanza della società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 21) Compensi degli amministratori

Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva.

L'assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge. La successiva definizione della remunerazione degli amministratori investiti di particolari

cariche è di competenza dal Consiglio stesso, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Articolo 22) Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due supplenti che rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, con le facoltà e gli obblighi di legge. I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla normativa applicabile, nonché dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 148, comma 4, TUF. A tali fini, sono considerate strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto dei mercati finanziari, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società e di cui all'articolo 3 del presente statuto.

Il Collegio Sindacale è eletto dall'assemblea, che delibera con le maggioranze di legge determinandone anche il compenso.

I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione; in tal caso, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il segretario della riunione.

Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o statutari costituisce causa di decadenza del sindaco.

Articolo 23) Revisore legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione in base alla normativa vigente.

Qualora le azioni o altri strumenti finanziari eventualmente emessi dalla società siano negoziati su un sistema multilaterale di negoziazione, la revisione legale dei conti deve essere esercitata da una società di revisione iscritta all'albo speciale di cui al Decreto Legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010.

Articolo 24) Esercizi sociali e bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio a norma di legge.

Articolo 25) Utili e dividendi

Gli utili risultanti dal bilancio regolarmente approvato, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere destinati a riserva o distribuiti ai soci, secondo quanto dagli stessi deciso.

Articolo 26) Scioglimento

In ogni caso di scioglimento della società, si applicano le norme di legge.

Articolo 27) Disposizioni generali

Per quanto non previsto nel presente atto costitutivo valgono le norme di legge in materia di società per azioni, nonché, in caso di ammissione alle negoziazioni su un mercato, anche regolamentato, delle azioni della Società i rispettivi Regolamenti Emittenti pro tempore vigenti e ogni altra disposizione di volta in volta applicabile a tale mercato, ferma la necessità, a cura dell'assemblea straordinaria, degli adeguamenti statutari eventualmente richiesti con riferimento al mercato di quotazione.

Firmato Mario Notari

REGISTRAZIONE

<input checked="" type="checkbox"/>	Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.
-------------------------------------	--

IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonché per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, *ove dovuta*, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

<input checked="" type="checkbox"/>	<u>In bollo:</u> con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).
<input type="checkbox"/>	<u>In bollo:</u> con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.
<input type="checkbox"/>	<u>In bollo:</u> per gli usi consentiti dalla legge.
<input type="checkbox"/>	<u>In carta libera:</u> per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

COPIA CONFORME

<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Copia su supporto informatico:</u> il testo di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge. Milano, data registrata dal sistema al momento dell'apposizione della firma digitale.
<input type="checkbox"/>	<u>Copia cartacea:</u> la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni. Milano, data apposta in calce